

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 700 E 669 QUATER C.P.C.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

PER

Cocco Silvia, nata a Cagliari (CA) il 02.04.1976 (c.f: CCCSLV76D42B354M ) e residente in Quartu Sant'Elena nella Via De Gasperi n.46, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Micol Girau (cf: GRIMCL74M69H118Q) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Cagliari, via Garibaldi, n. 18. L'Avv. Micol Girau dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax, 070657288 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [micol.girau@pec.it](mailto:micol.girau@pec.it)

-Ricorrente-

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (c.f. 80012550929), in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari con sede in Cagliari via Dante n. 23

-Resistente-

e

**UFFICIO V DELLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SARDEGNA**, Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari con sede in Cagliari via Dante n. 23.

- Resistente –

e



**nei confronti di** Tutti i soggetti collocati nelle Graduatorie Provinciali, I fascia e di Istituto, III fascia, per la Provincia di Cagliari, scuola primaria, per posto comune, classe di concorso EEEE pubblicate il 15.09.2020 , valida per il conferimento di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio.

- Potenziali resistenti-

\* \* \*

## FATTO

La ricorrente, già iscritta nelle graduatorie di istituto, in data 23 luglio 2020 ha instato per l'iscrizione nella Graduatoria Provinciale Supplenti, cd. GPS, di cui all'art. 4 commi 6, 6 bis e 6 ter della L. 124/1999 per la Provincia di Cagliari, scuola primaria, posto comune. In particolare, seguendo puntualmente le istruzioni pubblicate sul sito del Ministero ha inoltrato l'istanza, riuscendovi però con grandi difficoltà e nonostante i vari blocchi e le varie interruzioni del sistema informatico sovraffollato ed evidentemente sottodimensionato per il numero di domande ricevute. Sennonché, seguendo l'iter automatizzato della domanda, ha potuto constatare che l'Ufficio aveva inserito l'avvenuta ricezione della stessa in data 07 agosto 2020, e che nei relativi dati di inserimento, inspiegabilmente, non risultavano più i titoli di servizio (periodi e/o anni di insegnamento), dati già regolarmente posseduti dall'amministrazione e contenuti nella propria posizione personale, come dichiarati nella domanda originaria e mai annullati né modificati. Presumibilmente è accaduto che il sistema, anche per il suo carico di lavoro o la quantità eccessiva di accessi contestuali, avesse "perso" i dati caricati. La ricorrente, quindi, denunciando la divergenza informatica di sistema, chiedeva all'Ufficio Scolastico Provinciale, di provvedere all'inserimento dei dati dichiarati. L'Ufficio Scolastico, senza tenere alcun conto della segnalazione, pubblicava il 15 settembre 2020 le graduatorie, riconoscendo alla ricorrente il punteggio di 10 per il solo titolo di accesso e collocandola così al posto n. 2630 delle GPS. In conclusione, la ricorrente si è vista riconoscere solo il punteggio di 10 per il titolo di accesso e non i 97 punti spettentile secondo l'anzianità di servizio, non essendo stati considerati tutti i titoli dichiarati e posseduti in precedenza e pertanto è risultata collocata in coda nella predetta graduatoria come se fosse di prima nomina.



## DIRITTO.

Come precedentemente specificato il sistema informatico non ha considerato i titoli di servizio della signora Cocco che erano già presenti di default in sistema come collegati alla posizione della ricorrente (come del resto per tutti gli aspiranti docenti con titoli di servizio). La ricorrente intende vedersi riconosciuto il punteggio per tutti i titoli già collegati alla domanda e quelli dichiarati con la medesima e comunque, quanto meno, i titoli già in possesso dell'amministrazione e collegati di default e di diritto alla sua posizione, ossia tutti i titoli di servizio maturati. La rivendicazione trova il fondamento giuridico nella responsabilità di gestione del sistema (o comunque di Amministrazione delegante e beneficiaria) e nelle regole generali che impongono all'Amministrazione di non aggravare i procedimenti e di non richiedere né la dichiarazione, né l'istanza per la valutazione di titoli della cui conoscenza è già in possesso, perché già in precedenza valutati positivamente e riconosciuti. Costituisce infatti espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione della P.A., oltre che del principio generale di buona fede e correttezza, l'altro generale principio secondo cui la P.A. non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione, specie laddove tali dati sono o da essa prodotti o dalla stessa già posseduti quale depositaria e vengono utilizzati per la compilazione di elenchi. E' l'Amministrazione stessa che deve acquisire d'ufficio i detti dati relativi alla posizione dell'istante e ciò altresì nel suo stesso interesse al buon andamento ed alla snellezza del procedimento che dovrebbe essere garantito dal sistema informatico rispetto al precedente cartaceo. Quanto al primo profilo, la responsabilità delle divergenze cd. computazionali o informatiche di sistema sia se per interruzione di servizio sia se per erronea "procedimentalizzazione" informatica, nonché se per erronea informazione, devono rimanere a carico dell'amministratore del sistema, ovvero del delegante e beneficiario (nel caso l'Amministrazione scolastica), che è obbligato a rimuovere le conseguenze negative. Questo obbligo giuridico discende dal buon andamento e dalla buona fede: se infatti vi è una divergenza o un errore del sistema informatico, questo errore o questa divergenza deve essere rimosso dall'Amministrazione e le conseguenze rimangono comunque a carico della stessa o del beneficiario del servizio appaltante, che ha l'obbligo giuridico di porvi rimedio.

Ne discende che l'accesso al sistema informatico da parte del docente consiste unicamente in un aggiornamento, che nel linguaggio informatico indica l'operazione per cui si modifica solo la parte mutata e da aggiornare, fermo rimanendo tutto l'altro. In altri termini viene considerato solo l'inoltro e l'aggiornamento dei nuovi titoli conseguiti medio tempore dal docente, fermo e considerato che le precedenti esperienze formative e lavorative già sono inserite nel sistema e conosciute



dall'amministrazione; pertanto non deve richiedersi la predisposizione nel sistema di una nuova istanza. Inoltre, nella stessa Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 di procedura per la costituzione della GPS (esemplificativamente "bando"), è previsto che è l'Ufficio Scolastico a dover provvedere ad emendare i dati di fatto presenti per la posizione dei ricorrenti. Si legge infatti all'art. 8 co. 6: "In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.". Questa disposizione non si riferisce solo al caso di titoli non più valutabili, ma anche al caso in cui dagli atti di ufficio precaricati a sistema risulti la presenza di titoli non già dichiarati in precedenza e già presenti nel sistema perché validati precedentemente.

Come si legge nelle stesse slides di procedura informatica, i titoli di servizio, attinenti alla posizione del singolo aspirante, sono già caricati nel sistema e collegati alla posizione dell'istante e inoltre già precaricati nell'istanza, essendo rimessa all'aspirante solo la possibilità di modifica. Ed invero, trattandosi di dati prodotti dalla stessa Amministrazione, la stessa Amministrazione ne è depositaria. Ora, è evidente che tali dati non possono essere non considerati dall'Amministrazione per quel che risulta, imponendosi per la stessa la valutazione nella collocazione in graduatoria nell'interesse pubblico, a cui era preordinata la procedura informatizzata. Infatti, tale procedura riguarda in effetti la costituzione di elenchi graduati di disponibilità di professionalità specifiche. E la professionalità specifica della docente è caratterizzata prevalentemente (se non esclusivamente) dall'esperienza sul campo (tanto che la valorizzazione anche economica non è data da scatti di anzianità, ma diversamente da fasce collegate all'esperienza maturata). Infatti, la declaratoria dell'art. 28 del CCNL 2016/2018 (il primo dopo la riforma di cui alla L. 107/2015) recita: "Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico didattiche, organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.". Ed è per questo motivo che nell'allegata tabella dei titoli viene dato assoluto rilievo ai titoli cd. di servizio che sono addirittura collegati a giorni (minimo 16) e sono i più elevati per anno (12 in classe di concorso specifica e 6 in altra classe di concorso). In ragione di tanto, proprio perché è interesse dell'Amministrazione anche nelle supplenze, in coerenza con quanto previsto dall'art. 34 Cost. e dal perseguimento della qualità dell'insegnamento, è rilevante l'esperienza di servizio, che nella procedura informatica è stata precaricata e soggetta solo ad espressa modifica.

L'esperienza didattica, i cd. titoli di servizio, sono dati oggettivi, peraltro prodotti direttamente dalle Istituzioni scolastiche, in possesso dell'Amministrazione addirittura a livello centrale e sono



contenuti in una banca dati informatica, tanto da essere precaricati in qualsiasi istanza valutativa del personale docente. Dunque, non vi è bisogno di conferma in istanza per la costituzione di graduatorie di supplenti, poiché l'esperienza maturata espressa dai titoli di servizio è collegata alla qualità stessa del profilo richiesto dalla domanda pubblica di supplenti. E del resto, che tanto sia vero è proprio confermato dalla regola che nelle attribuzioni delle supplenze vi è un ordine diretto a soddisfare la qualità del servizio assegnandosi prima agli iscritti nelle cd. GAE (che hanno abilitazione ed esperienza, trattandosi dei precari storici); poi agli iscritti alla GPS, che a sua volta è distinta in due fasce: la prima per coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento, la seconda ad altri soggetti, graduandoli soprattutto in ragione dell'esperienza di insegnamento effettivamente maturata. Insomma l'esperienza didattica, manifestata dai titoli di servizio, è di assoluta preminenza per l'interesse pubblico e dunque attiene alla posizione individuale dell'aspirante già acquisita e per questo già caricata nel sistema informatico. Pertanto quanto meno questi dati sarebbero dovuti essere considerati in sede di elaborazione della graduatoria essendo appunto difforme il dichiarato rispetto a quanto già in possesso dell'amministrazione e tanto nell'interesse di quest'ultima, specie in un periodo così difficile scolasticamente parlando quando vi è la necessità di fare ricorso prevalentemente a docenti di maggior professionalità ed esperienza di insegnamento maturata nel corso degli anni.. Peraltro l'errore del sistema e l'incongruenza riscontrata è stata segnalata alla medesima amministrazione prima della pubblicazione delle graduatorie, quando ancora le stesse erano in fase di elaborazione e pertanto la stessa amministrazione ben avrebbe potuto provvedere in autotutela, come peraltro fatto in moltissime occasioni precedenti e successive, quando le stesse graduatorie sono state modificate attraverso revisione interna degli uffici e pure in data successiva alla stessa pubblicazione delle medesime.

Orbene, in concreto, si chiede che vengano riconosciuti tutti i titoli dichiarati nell'istanza e non considerati dal sistema informatico e pertanto: Per la Graduatoria EEEE i Titoli posseduti dalla docente Cocco Silvia e dichiarati quali Punteggio di accesso punteggio 10 (conforme a quello assegnato);oltre tutti i titoli di servizio posseduti per ulteriori punti 87 (all. 2) per giungere al all'attribuzione complessiva del punteggio di punti 97 .

#### SUL PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS.

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora che costituiscono i presupposti del ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti invocati. Il fumus è in re ipsa : la necessità di un provvedimento cautelare, che disponga la considerazione dei titoli di servizio e la collocazione nella graduatoria nella giusta posizione conseguente, trova fondamento nella



circostanza che le graduatorie vengono utilizzate per il conferimento delle supplenze, sicché si avrebbe un pregiudizio irrisarcibile, posto che l'attività di docente è per la ricorrente unica fonte di sostentamento per far fronte alle proprie esigenze di vita nelle more del giudizio di merito avente ad oggetto il riconoscimento dei titoli e del corretto collocamento in graduatoria, considerato che data la posizione in graduatoria, ella non ha alcuna possibilità di accedere a proposte di contratto (come invece avvenuto negli anni precedenti). E' altresì da considerarsi un danno gravissimo ed irreparabile anche in ragione della valenza ai fini delle procedure concorsuali per l'accesso a ruolo del servizio effettivamente prestato. I tempi di un giudizio di merito teso a far valere e a domandare la considerazione dei titoli e la riformulazione della graduatoria sono incompatibili con la durata dell'efficacia della graduatoria stessa che risulta valida unicamente per due anni e con la perdita attuale e definitiva di concrete chances.

Tanto considerato in fatto ed in diritto, la parte ricorrente ut supra rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, anche previa eventuale disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi:

- a) ordinare all'Amministrazione di tenere conto dei titoli di servizio indicati nella domanda acquisita a sistema alla data del 23 luglio 2020 e già conosciuti dall'amministrazione, e conseguentemente riformulare la graduatoria (posto comune), riconoscendo alla ricorrente il punteggio di 97 con il conseguente riposizionamento della stessa in detti elenchi ;
- b) adottare ogni altro provvedimento utile e/o conseguente ad eliminare il lamentato pregiudizio;
- c) ogni ulteriore provvedimento di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

### NEL MERITO

Previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti e conseguenti:

- a) ordinare all'Amministrazione di tenere conto dei titoli di servizio indicati nella domanda acquisita a sistema alla data del 23 luglio 2020 e già conosciuti dall'amministrazione, e conseguentemente riformulare la graduatoria (posto comune), riconoscendo alla ricorrente il punteggio di 97 con il conseguente riposizionamento della stessa in detti elenchi;
- b) adottare ogni altro provvedimento utile e/o conseguente ad eliminare il lamentato pregiudizio;



c) condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione verso il procuratore antistatario.

\*\*\*\*\*

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella volta a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

\*\*\*\*\*

#### ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Stante l'elevato numero dei controinteressati che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del M.I.U.R.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Copia domanda di procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di supplenza AA.SS.2020/2022;
- 2) Titoli di servizio maturati dalla ricorrente al 30.06.2020;
- 3) Graduatoria d'istituto II fascia personale docente scuola primaria aggiornato al 29/01/2020 ;

Si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro ha valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato ex art. 76 DPR 15/2002.

Cagliari, 18.12.2020

Avv. Micol Girau

